



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 24 del 12-03-2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PREMESSO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

RITENUTO di dover rammentare specifiche misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus disponendo in via precauzionale la sospensione di tutte le attività/manifestazione/eventi che per condizioni strutturali od organizzative potrebbero non rispondere ai requisiti di sicurezza per l'applicazione delle misure di contenimento interpersonale e/o di affollamento come nel caso specifico si riscontra per il mercato del venerdì;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 8/3/2020

VISTO il DPCM 9/3/2020

VISTO il DPCM 11/03/2020

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/3, dell' 8/3/2020 e dell'11.03.2020;

VISTI i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10.03.2020 (Decreto # IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo)

RICHIAMATE le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell'11.03.2020;

ORDINA

Ai sensi del DPCM 9/3/2020 e preso atto dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 1 del DPCM 8/3/2020 fatte salve quelle già applicabili nel territorio comunale contenute nell'art. 2 del medesimo DPCM, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 per il periodo dal 12/3/2020 al 25/03/2020:

- **la sospensione** del mercato settimanale nella giornata di venerdì del Comune di Soriano nel Cimino in quanto poiché lo stesso non è recintato e quindi non è controllato l'accesso (vedi chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell' 11.03.2020 (Decreto #IoRestoACasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo);

RICORDA

Che a seguito dei DPCM dell'8 e 9 marzo 2020:

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza;

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza:

- a. Avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica;
- b. Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale ove necessario.

Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr 800 118 800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.

E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette o con multimorbilità ovvero con stati di immunodespressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 ml.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione n. 1 del 25/02/2020, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 1 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità devono comunicare tale circostanza al dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

La Ditta di trasporto pubblico locale Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. sas dovrà adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

L'apertura ai luoghi di culto è condizionata alle misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 ml. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri.

sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Con DPCM dell'11.03.2020

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate e come di seguito elencate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle sottoelencate attività:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5. E' fatto divieto di ogni forma di assembramento tra persone in prossimità di attività commerciali di ogni genere, nonché in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Esercizi di deposito, lavorazione e vendita e somministrazione alimentare:

Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all'utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.

Si ricorda che:

E' vietato al pubblico toccare con le mani le merci esposte non precedentemente preincartate o preconfezionate; il divieto deve essere pubblicizzato a mezzo di cartelli facilmente leggibili da affiggersi bene in mostra. Nei negozi o nei reparti di ortofrutta è consentito autoservizi da parte della clientela munita di guanto a perdere da apposito distributore di cui deve essere dotato il negozio o il reparto.

E' tassativamente vietato inumidire le dita con saliva prima di manipolare carta o altri supporti destinati a contatto diretto (confezionamento, ecc.) con alimenti e affini, soffiare sui margini dei fogli di carta per separarli allo stesso fine; è vietato il maneggio promiscuo di denaro e sostanze alimentari.

INVITA

I destinatari della presente Ordinanza e la popolazione tutta a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Soriano nel Cimino

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Soriano nel Cimino, 12-03-2020

IL SINDACO
SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005